

Legge 4 aprile 1952, n. 218 -

(riportata parzialmente)

Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Art. 23

3. Il datore di lavoro e in genere le persone che sono preposte al lavoro ove si rifiutino di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati e documenti necessari ai sensi della applicazione della presente legge o li diano scientemente errati od incompleti, sono puniti con un'ammenda da lire 25000 a lire 250000. (Ai sensi degli artt. 35 e 113 della L. 24 novembre 1981.)